

Cass., Sez. VI, Ord., 12 maggio 2016, n. 9715

- OMISSIS-

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La CTR di X ha respinto l'appello dell'Agenzia, appello proposto contro la sentenza n.102/01/2009 della CTP di Y che aveva accolto il ricorso della predetta società contro avviso di accertamento per IRPEF anno 2004, ed all'esito dell'esame delle questioni controverse ha disposto la compensazione delle spese di lite, dopo avere così argomentato: "ravvisa che sussistono giusti e fondati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio".

La parte contribuente G.G. ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L'Agenzia si è difesa con controricorso.

Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c.

Con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e art. 92 c.p.c., comma 2), la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia compensato le spese di giudizio sulla scorta del semplice richiamo a "giusti e fondati motivi", perciò con motivazione di stile e sostanzialmente tautologica.

Il motivo appare fondato e da accogliersi (con assorbimento dei residui), alla luce della costante e ribadita giurisprudenza di questa Corte (si veda, per tutte Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26987 del 15/12/2011) secondo la quale: "In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, (nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2), il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato compensate le spese in un giudizio di opposizione avverso l'irrogazione di sanzione amministrativa, sul presupposto della limitata attività difensiva della parte, correlata alla natura della controversia)".

Poiché nel provvedimento qui impugnato non ha trovato rilievo alcuno -ai fini della compensazione- il fatto processuale controverso ma una generica considerazione di motivi che a detto fatto non sono in alcun modo correlati, e perciò un argomento inidoneo a costituire oggetto del controllo che compete a codesta Corte, non resta che concludere che la pronuncia merita -sul punto- Cassazione, con conseguente rimessione della lite al giudice del merito affinché rinnovi l'apprezzamento in ordine alla questione relativa alla regolazione delle spese di lite ed alla loro liquidazione.

Pertanto, si ritiene che il ricorso principale può essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 30 luglio 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (salva la correzione del lapsus calami nel quale si fa riferimento a "società" anziché alla parte ricorrente G. G.), pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui.

Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR X che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2016